D.Lgs. 81/2008 - Titolo III

Dott. Ing. Daniele Novelli

La struttura del Titolo III – Capo I
Le attrezzature di lavoro

Articolato

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

- *Art. 69. - Definizioni*
- *Art. 70. - Requisiti di sicurezza*
- *Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro*
- *Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*
- *Art. 73. - Informazione e formazione*

Allegati

ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature

Le definizioni

- Sono sostanzialmente le stesse dell’art. 34 del D.Lgs. 626/94.
- Gli unici cambiamenti riguardano:
  - L’inserimento del “montaggio” tra le operazioni lavorative che ricadono nell’”uso dell’attrezzatura di lavoro”
  - Le definizioni di “lavoratore esposto” e di “operatore”:

    d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

    e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
  - Lo spostamento della definizione di “lavoro in quota” al Titolo IV – Capo II art. 107
- Permangono le problematiche applicative dovute all’inserimento degli “impianti” tra le attrezzature di lavoro

Le principali novità: i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 70)

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere:

- conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto

oppure

- conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, se costruite in assenza delle disposizioni legislative e regolamentari suddette, o se messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto

Le principali novità: i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 70)

- Si considerano rispondenti ai requisiti di sicurezza le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (“decreti di riconoscimento di pari efficacia”).

Es. gru oleodinamica HIAB, autogru FB 38 e F 450 FIORENTINI, elevatori trasferibili non installati stabilmente nei luoghi di lavoro .

.

Le principali novità: le procedure per l'applicazione delle sanzioni (art. 70 comma 4)

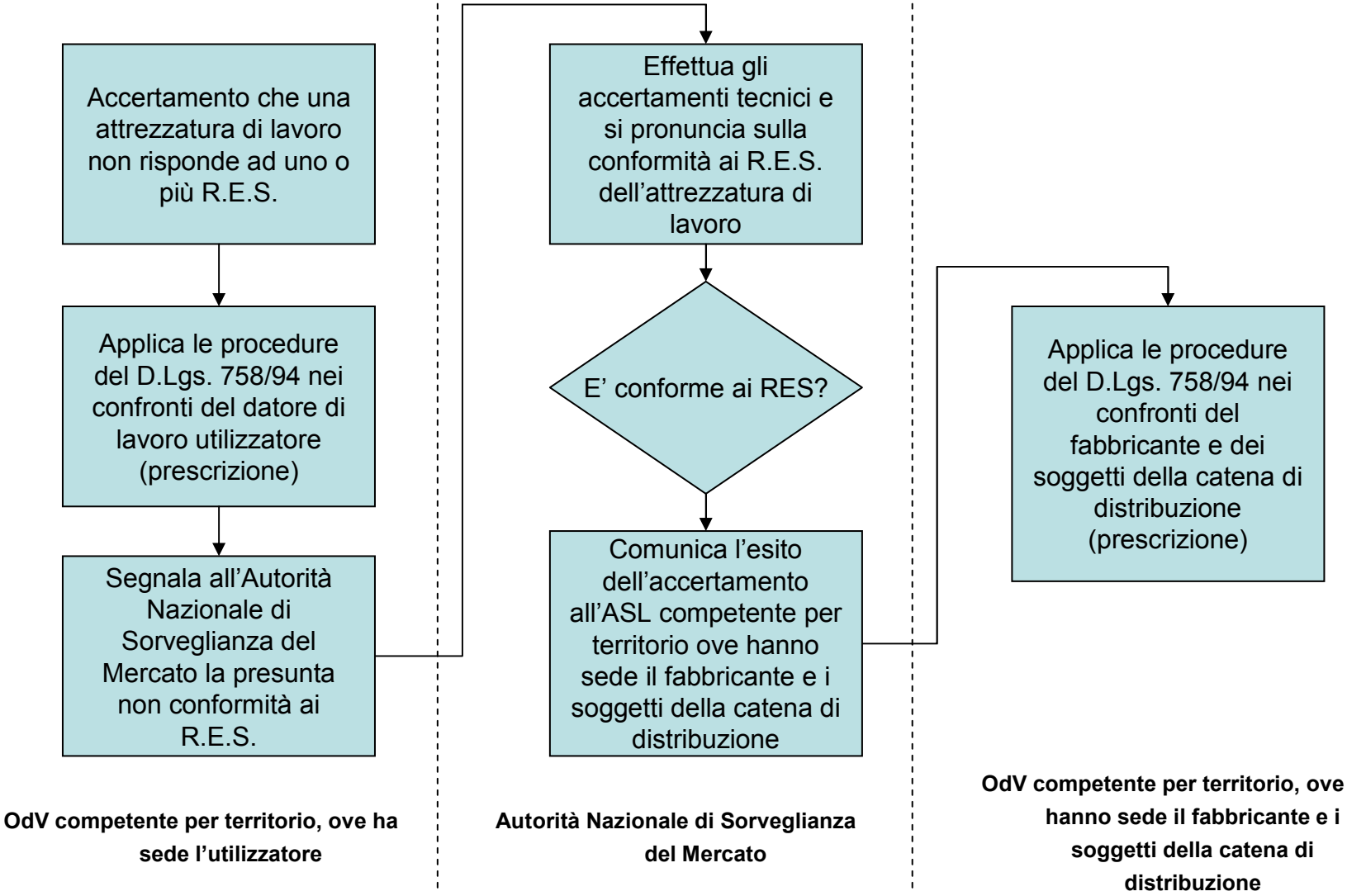

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 71 commi 1, 2, 3)

- mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie

- all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, prende in considerazione anche “d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI

.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 71 commi 1, 2, 3)

- mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie

- all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, prende in considerazione anche “d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI

.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 71 comma 4)

- prende le misure necessarie affinché:

  1) le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

  2) oggetto di idonea manutenzione, siano corredate, ove necessario, oltre che da apposite istruzioni d'uso anche dal libretto di manutenzione;

  3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

- prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.

.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e modifiche apportate alle macchine (art. 71 comma 5)

- Si chiarisce che le modifiche apportate alle macchine (soggette al D.P.R. 459/96), per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e requisiti ergonomici delle attrezzature (art. 71 comma 6)

- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e la formazione specifica (art. 71 comma 6 e art. 73 comma 5)

- Si prevede che il datore di lavoro, per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prenda le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica
- Con successivo decreto sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e la formazione specifica (art. 71 comma 6 e art. 73 comma 4)

- per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e il regime dei controlli (art. 71 commi 8, 9, 10)

- provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte
  - a un **controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)
  - ad un **controllo dopo ogni montaggio** in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

- provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - a **controlli periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  - a **controlli straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e le verifiche periodiche (art. 71 comma 11, 12, 13, 14)

- Oltre ai controlli periodici, sottopone a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate in allegato VII, secondo le periodicità indicate nello stesso allegato
- La prima delle verifiche periodiche e' effettuata dall'ISPESL
- Le successive verifiche periodiche sono effettuate dalle ASL
- le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati
- I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione
- saranno definite entro 12 mesi le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati
- l’elenco dell’allegato VII potrà essere modificato con D.M.

Le principali novità: obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72)

- I venditori, noleggiatori, concedenti in uso o locazione finanziaria di attrezzature di lavoro (di cui all'articolo 70, comma 2), deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

- I noleggiatori o concedenti in uso ad un datore di lavoro di attrezzature di lavoro senza conduttore devono, al momento della cessione:
  - attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza
  - acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati

La struttura del Titolo III – Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Articolato

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

- *Art. 74. - Definizioni*
- *Art. 75. - Obbligo di uso*
- *Art. 76. - Requisiti dei DPI*
- *Art. 77. - Obblighi del datore di lavoro*
- *Art. 78. - Obblighi dei lavoratori*
- *Art. 79. - Criteri per l'individuazione e l'uso*

Allegati

ALLEGATO VIII - 1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

Le principali novità: le esclusioni (art. 80)

- E’ precisato, rispetto all’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 626/94, che non costituiscono DPI i materiali sportivi, **quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative**

Le principali novità: gli obblighi del datore di lavoro (art. 77)

- Si introduce l’obbligo di stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI

- Si richiamano le informazioni e le norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI

In definitiva si richiede un sistema di gestione dei DPI (già previsto dalla normativa per alcune categorie di DPI, es. DPI per l’esecuzione di lavori sotto tensione)

Le principali novità: gli obblighi del lavoratore (art. 78)

- Si richiamano con riferimento agli obblighi generali di cui all’art. 20, gli obblighi specifici a:
  - Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro
  - Utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

- Non si rilevano ulteriori differenze significative rispetto al D.Lgs. 626/94

Le principali novità: i criteri di individuazione dei DPI (art. 79)

- Il contenuto dell' ALLEGATO VIII costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

- E' prevista l'emanazione di un D.M. in cui, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, sono indicati:

  a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

  b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

- Nel frattempo, resta valido quanto stabilito con il Decreto 2 maggio 2001 sui criteri per la individuazione e l'uso dei DPI.

La struttura del Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Articolato

Art. 80. *Obblighi del datore di lavoro*

Art. 81. *Requisiti di sicurezza*

Art. 82. *Lavori sotto tensione*

Art. 83. *Lavori in prossimità di parti attive*

Art. 84. *Protezioni dai fulmini*

Art. 85. *Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature*

Art. 86. *Verifiche*

Art. 87. *Sanzioni a carico del datore di lavoro (per tutto il titolo III)*

Allegati

Allegato IX (senza titolo)

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 80)

- prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

  a) contatti elettrici diretti;

  b) contatti elettrici indiretti;

  c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

  d) innesco di esplosioni;

  e) fulminazione diretta ed indiretta;

  f) sovratensioni;

  g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 80)

- esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

  a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

  b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

  c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
- adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza

Le principali novità: requisiti di sicurezza (art. 81)

- i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte

- i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica ed essere, ove previsto, rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto

- le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica

Le principali novità: lavori sotto tensione (art. 82)

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione.
2. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei seguenti casi:
   - le tensioni su cui si opera sono di sicurezza (sistemi SELV e FELV)
   - quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica (CEI 11-27 e CEI 11-48);

     b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:

        1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

        2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

     c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:

        1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;

        2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;

        3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

Le principali novità: Lavori in prossimità di parti attive (art. 83)

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

Le principali novità: Protezioni dai fulmini (art. 84)

- Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica

Le principali novità: Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature (art. 85)

- Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Le principali novità: Verifiche (art. 86)

- Sono mantenute le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462*
- Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- Verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche.
- L'esito dei controlli di sicurezza degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Allegato IX

Si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

Allegato IX

- **Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.**

Un (kV)	Distanza minima consentita (M)
≤ 1	3
10	3,5
15	3,5
132	5
220	7
380	7

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo I (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 69	Definizioni	-----	
Art. 70 c. 1	Requisiti di sicurezza	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	
Art. 70 c. 2	Requisiti di sicurezza	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	Solo limitatamente ai punti: 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II.
Art. 70 c. 2	Requisiti di sicurezza	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro	Solo limitatamente ai punti: 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II.
Art. 70 c. 2	Requisiti di sicurezza	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	Solo Limitatamente ai punti diversi da quelli sopra indicati dell'allegato V, parte II
Art. 70 c. 3 e 4	Requisiti di sicurezza (attrezzature in servizio secondo decreti di pari efficacia e procedure per gli OdV)	-----	

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo I (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 71 c. 1, 2	Obblighi del datore di lavoro (messa a disposizione e scelta delle attrezzature)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	
Art. 71 c. 3	Obblighi del datore di lavoro (adozione di misure tecniche ed organizzative)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro	Solo limitatamente ai punti: 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI
Art. 71 c. 3	Obblighi del datore di lavoro (adozione di misure tecniche ed organizzative)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	Solo limitatamente a tutti gli altri punti dell'allegato VI
Art. 71 c. 4	Obblighi del datore di lavoro (installazione, manutenzione, …)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	
Art. 71 c. 5	Obblighi del datore di lavoro (modifiche a macchine CE)	-----	
Art. 71 c. 6	Obblighi del datore di lavoro (ergonomia dei posti di lavoro)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	
Art. 71 c. 7	Obblighi del datore di lavoro (formazione specifica …)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo I (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 71 c. 8	Obblighi del datore di lavoro (controlli)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	
Art. 71 c. 9	Obblighi del datore di lavoro (registrazione e conservazione dei controlli)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	
Art. 71 c. 10	Obblighi del datore di lavoro (accompagnamento registrazione ultimo controllo)	------	
Art. 71 c. 11	Obblighi del datore di lavoro (verifiche periodiche)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	
Art. 71 c. 12, 13, 14	Obblighi del datore di lavoro (procedure per le verifiche periodiche)	-----	
Art. 72	Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	Nota: i contravventori sono i noleggiatori e i concedenti in uso

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo I (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 73 c. 1	Informazione e formazione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro	Limitatamente alle violazioni in materia di informazione Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. a per la violazione dell'art. 36 c. 2
Art. 73 c. 1	Informazione e formazione	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro	Limitatamente alle violazioni in materia di formazione Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. e per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. l in riferimento all'art. 37 c. 1
Art. 73 c. 2	Informazione e formazione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. a per la violazione dell'art. 36 c. 2
Art. 73 c. 3	Informazione e formazione (comprensibilità di istruzioni di uso e informazioni)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. e per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. l in riferimento all'art. 37 c. 1
Art. 73 c. 4	Informazione e formazione (formazione specifica)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste per la violazione dell'art. 71 c. 7
Art. 73 c. 5	Informazione e formazione (individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta la formazione specifica)	------	

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo II (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 74	Definizioni	-----	
Art. 75	Obbligo di uso	-----	Non sono previste sanzioni specifiche. Alcuni ipotizzano di poter applicare quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. b per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. d. Altri ipotizzano invece di doversi riferire a violazioni più specifiche di volta in volta individuate
Art. 76	Requisiti dei DPI	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. b per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. d
Art. 77 c. 1 lett. a	Obblighi del datore di lavoro (analisi e valutazione dei rischi)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. a per la violazione dell'art. 17 c. 1 lett. a (vedi anche sanzioni di cui all'art. 55 comma 2 lett. a, b, c e art. 55 c. 3)
Art. 77 c. 1 lett. b e c	Obblighi del datore di lavoro (individuazione e valutazione dei DPI)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. b per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. d
Art. 77 c. 1 lett. d	Obblighi del datore di lavoro (aggiornamento della scelta dei DPI)	Ammenda da 3.000 a 9.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 3 per la violazione dell'art. 29 c. 3

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo II (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 77 c. 2 e 3	Obblighi del datore di lavoro (individuazione delle condizioni di uso e fornitura)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. b per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. d
Art. 77 c. 4 lett. a e b	Obblighi del datore di lavoro (mantenimento in efficienza e uso nei casi previsti)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; alcuni ritengono che si possano applicare quelle previste per la violazione dell'art. 71 c. 4 lett. a punti 1 e 2
Art. 77 c. 4 lett. c	Obblighi del datore di lavoro (istruzioni)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. e per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. l in riferimento all'art. 36 comma 4
Art. 77 c. 4 lett. d	Obblighi del datore di lavoro (uso personale)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. b per la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. d
Art. 77 c. 4 lett. e, f	Obblighi del datore di lavoro (informazione)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. a per la violazione dell'art. 36 comma 2

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo II (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 77 c. 4 lett. g	Obblighi del datore di lavoro (procedure)	-----	Non sono previste sanzioni specifiche
Art. 77 c. 4 lett. h	Obblighi del datore di lavoro (formazione)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. e per la violazione dell'art. 18 comma 1 lettera l in relazione all'art. 37 coma 4
Art. 77 c. 5	Obblighi del datore di lavoro (formazione)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. e per la violazione dell'art. 18 comma 1 lettera l in relazione all'art. 37 coma 4
Art. 79	Criteri per l'individuazione e l'uso	----	

Sanzioni per i lavoratori – Titolo III Capo II (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 78	Obblighi dei lavoratori (formazione ed addestramento)	Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 59 comma 1 lett. a per la violazione dell'art. 20 comma 2

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo III (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 80 c. 1	Obblighi del datore di lavoro (protezione contro i rischi di origine elettrica)	-----	Non sono previste sanzioni specifiche; alcuni ipotizzano di poter applicare le sanzioni previste per la violazione dell'art. 71 comma 1
Art. 80 c. 2	Obblighi del datore di lavoro (valutazione dei rischi)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste dall'art. 55 comma 4 lett. a per la violazione dell'art. 17 c. 1 lett. a (vedi anche sanzioni di cui all'art. 55 comma 2 lett. a, b, c e art. 55 c. 3)
Art. 80 c. 3	Obblighi del datore di lavoro (adozione di misure tecniche ed organizzative)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 €	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste per la violazione dell'art. 71 c. 3
Art. 81 c. 1 e 2	Requisiti di sicurezza	-----	Non sono previste sanzioni specifiche; alcuni ipotizzano di poter applicare le sanzioni previste per la violazione dell'art. 71 c. 1
Art. 81 c. 3	Requisiti di sicurezza	-----	Non sono previste sanzioni specifiche; alcuni ipotizzano di poter applicare quelle previste per la violazione dell'art. 71 c. 3

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo III (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 82 c. 1	Lavori sotto tensione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	
Art. 82 c. 2 2 3	Lavori sotto tensione (criteri di abilitazione)	-----	
Art. 83 c. 1	Lavori in prossimità di parti attive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	
Art. 83 c. 2	Lavori in prossimità di parti attive (presunzione di conformità)	-----	
Art. 84	Protezione dai fulmini	-----	Non sono previste sanzioni specifiche; alcuni ipotizzano di poter applicare le sanzioni previste per la violazione dell'art. 71 comma 1

Sanzioni per il datore di lavoro – Titolo III Capo III (art. 87)

Articolo	Contenuto	Sanzione	Note
Art. 85 c. 1	Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro	
Art. 85 c. 2	Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature (norme di buona tecnica)	-----	
Art. 86 c. 1	Verifiche	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	Non sono previste sanzioni specifiche; si applicano quelle previste per la violazione dell'art. 86 c. 3
Art. 86 c. 2	Verifiche (modalità di esecuzione)	-----	
Art. 86 c. 3	Verifiche (verbalizzazione)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro	